



Albo dei Tecnici Sportivi della Federazione Motociclistica Italiana

Regolamento 2012

conforme al Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi CONI

Approvato dal Consiglio Federale con delibera 467 del 15 e 16 dicembre 2011

INDICE

<i>Art.01</i>	<i>Albo dei Tecnici Sportivi della Federazione Motociclistica Italiana</i>	<i>pag.2</i>
<i>Art.02</i>	<i>Competenze, Qualifiche e Specializzazioni Tecniche</i>	<i>"</i>
<i>Art.03</i>	<i>Accesso alle Qualifiche Tecniche</i>	<i>"</i>
<i>Art.04</i>	<i>Tecnico Sportivo Federale di 1° livello</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art.05</i>	<i>Tecnico Sportivo Federale di 2° livello</i>	<i>"</i>
<i>Art.06</i>	<i>Tecnico Sportivo Federale di 3° livello</i>	<i>"</i>
<i>Art.07</i>	<i>Tecnico Sportivo Federale di 4° livello</i>	<i>"</i>
<i>Art.08</i>	<i>Specializzazioni</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.09</i>	<i>Crediti Tecnici - Crediti Formativi</i>	<i>"</i>
<i>Art.10</i>	<i>Tecnici Sportivi Fuori Quadro - Lista</i>	<i>"</i>
<i>Art.11</i>	<i>Assistente Tecnico Sportivo - Lista</i>	<i>"</i>
<i>Art.12</i>	<i>Verifica e Compenso dell'attività svolta</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.13</i>	<i>Iscrizione all'Albo</i>	<i>"</i>
<i>Art.14</i>	<i>Cancellazione dall'Albo</i>	<i>"</i>
<i>Art.15</i>	<i>Riammissione all'Albo</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.16</i>	<i>Clausola transitoria</i>	<i>"</i>

Premessa

La Federazione Motociclistica Italiana, mediante il proprio Settore Tecnico, nell'intento di valorizzare e disciplinare l'attività svolta dai propri Tecnici Sportivi, ne definisce la formazione, la qualificazione e l'inquadramento con le modalità previste dal presente

REGOLAMENTO

Art. 1 - Albo dei Tecnici Sportivi della Federazione Motociclistica Italiana

1.1 L'Albo riunisce tutti i Tecnici Sportivi riconosciuti dalla FMI e abilitati all'insegnamento della pratica sportiva e agonistica delle specialità motociclistiche federali.

1.2 L'elenco dei nominativi appartenenti all'Albo, redatto a cura del Settore Tecnico Federale, è suddiviso per competenze, qualifiche e specializzazioni ed è conservato presso la sede federale.

1.3 L'iscrizione all'Albo è deliberata dal Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico, valutato l'esito del Corso di Formazione a cui il candidato si è sottoposto.

Art. 2 – Competenze, Qualifiche e Specializzazioni Tecniche

2.1 L'Albo prevede le seguenti Competenze Tecniche:

- Tecnico di Guida
- Preparatore Atletico

2.2 L'Albo prevede le seguenti Qualifiche Tecniche:

- **Tecnico Sportivo Federale di 1° livello**
- **Tecnico Sportivo Federale di 2° livello**
- **Tecnico Sportivo Federale di 3° livello**
- **Tecnico Sportivo Federale di 4° livello**

2.3 Ognuna delle qualifiche previste comprende sia Tecnici di Guida che Preparatori Atletici.

2.4 A partire dalla qualifica di Tecnico Sportivo di 2° livello possono essere previste specifiche Specializzazioni tecniche e scientifiche.

Art. 3 - Accesso alle Qualifiche Tecniche

3.1 Il Settore Tecnico, per l'accesso alla qualifica di 1° livello, organizzerà un Corso specifico deliberato dal Consiglio Federale.

3.2 Il numero e la tipologia dei partecipanti ad ogni corso verrà stabilito dal Settore Tecnico.

3.3 L'accesso ai successivi livelli di qualifica è determinato e ottenuto in accordo ai Programmi previsti dal "Piano Formativo dei Tecnici Sportivi Federali", conforme allo SNAQ, elaborato e pubblicato dal Settore Tecnico.

3.4 L'accesso alle Qualifiche Tecniche comprese nell'Albo è previsto esclusivamente per i tesserati della FMI in seguito al superamento degli esami di valutazione previsti dal Corso di formazione frequentato.

Art. 4 –Tecnico Sportivo Federale di 1° livello

4.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 1° livello non è una qualifica immediatamente operativa ma permette di introdurre i principianti alla carriera tecnica per lo più in qualità di tirocinanti a livello teorico e pratico. Le attività formative saranno svolte prevalentemente sotto la guida o supervisione di un tecnico esperto o di un referente tecnico federale.

4.2 Requisito minimo per l'accesso al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della qualifica di base è il possedere:

- Curriculum Sportivo di Rilievo (o Crediti Tecnici per Abilità Personali equipollenti) per i Tecnici di Guida.
- Diploma I.S.E.F. o Laurea in Scienze Motorie per i Preparatori Atletici.

Art. 5 - Tecnico Sportivo Federale di 2° livello

5.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 2° livello è la prima qualifica operativa autonoma e richiede le competenze tecniche e sportive necessarie per operare con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionali o di specializzazione iniziale.

5.2 Requisito minimo per l'accesso al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della Qualifica è essere Tecnici Sportivi Federali di 1° livello da almeno un anno e aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze.

Art. 6 - Tecnico Sportivo Federale di 3° livello

6.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 3° livello è la qualifica che identifica una figura tecnica in grado di coordinare altri tecnici ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o internazionale. La qualifica abilita ad allenare squadre federali e a seguire atleti di interesse nazionale. A livello europeo questo livello viene utilizzato quale parametro di riferimento.

6.2 Requisito minimo per accedere al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della Qualifica è essere Tecnici Sportivi Federali di 2° livello da almeno due anni ed aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze.

Art. 7 - Tecnico Sportivo Federale di 4° livello

7.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 4° livello è la qualifica che individua allenatori tecnici di elevata competenza capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team o squadre complesse in contesti nazionali e internazionali di alto livello, competenti a partecipare e a dirigere attività di ricerca e formazione o programmi federali di sviluppo del talento: Direttore Tecnico, Commissario Tecnico, Responsabile di Squadre Nazionali, Responsabile di Settore, Direttore di Attività Giovanile, ecc. .

7.2 Il requisito minimo per l'accesso al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della Qualifica è essere Tecnico Sportivo Federale di 3° livello da almeno due anni, aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze ed essere stato considerato Idoneo dal Settore Tecnico.

Art. 8 - Specializzazioni

8.1 Sono previsti percorsi di Specializzazione che consentano un ampliamento importante delle basi di competenza dei Tecnici Sportivi Federali, dando luogo a varie forme di certificazione e attestazione.

8.2 Le Specializzazioni possono riguardare figure con particolari competenze in ambito tecnico o scientifico, formate appositamente e valutate dal Settore Tecnico o da enti preposti (es: Esperto dell'Attività Giovanile, Analista della Performance, Specialista in Psicologia dello Sport, Specialista in Tecniche di Comunicazione, ecc.).

8.3 Per ciò che riguarda la durata, i criteri d'accesso, i profili, l'articolazione delle conoscenze e abilità proprie dei vari livelli e la propedeuticità inerente il livello di qualifica tecnica sportiva necessaria, si rimanda all'articolato previsto nel "Piano Formativo dei Tecnici Sportivi Federali".

Art. 9 – Crediti Tecnici / Crediti Formativi

9.1 L'attività teorica o pratica sarà valutata e tradotta in Crediti Tecnici e Crediti Formativi che saranno la base per l'individuazione degli incarichi, per potere accedere ai Corsi di Formazione e per la Qualifica superiore, per le Specializzazioni e per poter rimanere nei Quadri Attivi.

9.2 La modalità di acquisizione e le normative relative ai Crediti Tecnici e Formativi sono riportate nel "Piano Formativo dei Tecnici Sportivi Federali" aggiornato con cadenza annuale.

Art. 10 – Tecnici Sportivi Fuori Quadro - Lista

10.1 Saranno considerati Fuori Quadro e tenuti in aspettativa tutti i Tecnici Sportivi Federali che non avranno ottenuto il minimo di Crediti annuali o che ne faranno ufficiale e motivata richiesta.

10.2 La Lista contenente tutti i Tecnici Fuori Quadro identificherà coloro che, pur conservando la qualifica, non praticano e non possono praticare l'attività di Tecnico Sportivo, fermo restando il dovere di rinnovo Iscrizione all'Albo dell'art.13.

10.3 Per poter rientrare nei Quadri Attivi, i Tecnici Sportivi Fuori Quadro dovranno farne richiesta al Settore Tecnico che valuterà la necessità o meno di sottoporli a formazione integrativa.

Art. 11 - Assistente Tecnico Sportivo - Lista

11.1 L'Assistente Tecnico Sportivo è un collaboratore esperto che funge da supporto ai Tecnici Sportivi Federali qualificati.

11.2 L'Assistente Tecnico Sportivo ha i requisiti per diventare Tecnico Sportivo Federale ma non ha ancora partecipato ad un Corso di Formazione.

11.3 Gli Assistenti Tecnici Sportivi sono iscritti annualmente in un'apposita Lista a discrezione del Settore Tecnico e su indicazione dei Direttori Tecnici di Specialità o dei Coordinatori dei Comitati Sportivi.

11.4 La Lista degli Assistenti Tecnici è creata al fine di avere staff operativi più nutriti ed un serbatoio “esperto” di tirocinanti dal quale attingere, attraverso i Corsi di Formazione, per la creazione di nuovi Tecnici Sportivi già rodati nell’attività federale.

11.5 L’Assistente Tecnico Sportivo, per essere inserito nella lista, deve essere tesserato alla FMI e aver compilato e sottoscritto l’apposita Scheda predisposta dal Settore Tecnico.

Art. 12 - Verifica e Compenso dell’attività svolta

12.1 Periodicamente il Settore Tecnico potrà richiedere notizie relative all’attività tecnica e formativa svolta da ogni iscritto all’Albo, direttamente all’interessato o attraverso gli organi e le strutture centrali e periferiche della FMI e del CONI.

12.2 Per il riconoscimento dei Crediti Tecnici e Formativi, i Tecnici Sportivi Federali hanno l’obbligo di comunicazione alla Segreteria del Settore Tecnico, nei tempi e nei modi previsti, dell’attività formativa svolta o seguita affinché un’apposita Commissione possa attribuire loro i Crediti spettanti.

12.3 Al Tecnico Sportivo Federale, per la sua specifica attività in ambito federale, è riconosciuto un Compenso giornaliero adeguato al compito e il Rimborso delle spese sostenute. La tabella dei Compensi è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico.

Art. 13 – Iscrizione all’Albo

13.1 L’iscrizione dei Tecnici Sportivi all’Albo è annuale (anno solare).

13.2 Per effettuare l’iscrizione il Tecnico Sportivo dovrà presentare entro la data stabilita dal Settore Tecnico:

- a) Scheda Personale;
- b) copia della Tessera FMI per l'anno in corso;
- c) n.1 fototessera anche in formato elettronico;
- d) ricevuta di pagamento della Quota Annuale di Iscrizione all’Albo.

13.3 Le Quote relative alla 1° Iscrizione all’Albo o al Rinnovo dell’iscrizione all’Albo sono definite annualmente dal Settore Tecnico e deliberate dal Consiglio Federale.

13.4 Gli iscritti all’Albo hanno l’obbligo di comunicare alla Segreteria del Settore Tecnico un recapito di telefonia mobile ed un indirizzo di posta elettronica.

13.5 A tutti gli iscritti all’Albo sarà rilasciato un Tesserino di riconoscimento FMI e il Diploma di Tecnico Sportivo della Federazione Motociclistica Italiana.

Art. 14 – Cancellazione dall’Albo

14.1 Il Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico, cancellerà dall’Albo:

- a) i Tecnici Sportivi che non rinnovano il tesseramento alla FMI per l’anno in corso;
- b) i Tecnici Sportivi che non provvedono al Rinnovo dell’iscrizione annuale all’Albo entro i termini e con le modalità previste;
- c) i Tecnici Sportivi che subiscono un Provvedimento Disciplinare sospensivo superiore ad un anno da parte degli Organi di Giustizia Federale;

- d) i Tecnici Sportivi che hanno effettuato attività senza l'approvazione o l'autorizzazione del Settore Tecnico;
- e) i Tecnici Sportivi che hanno ricevuto dal Settore Tecnico due o più lettere di ammonizione per non aver ottemperato alle convocazioni o per motivi disciplinari;
- f) i Tecnici Sportivi che non ottengono il minimo di Crediti necessari in un biennio;
- g) i Tecnici Sportivi dimissionari.

Art. 15 – Riammissione all'Albo

15.1 Su proposta dell'interessato, il Settore Tecnico proporrà al Consiglio Federale la riammissione all'Albo di coloro che sono stati cancellati salvo per i casi relativi ai punti c) e d) dell'art.14.

15.2 Per coloro che sono stati cancellati dall'Albo da non più di 3 anni è richiesto:

- a) il tesseramento alla FMI; b) il pagamento di una multa equivalente ai tesseramenti non effettuati; c) la partecipazione ad un Corso Integrativo.

15.3 Per coloro che sono stati cancellati dall'Albo da più di 3 anni è richiesto:

- a) il tesseramento alla FMI; b) il pagamento di una multa equivalente ai tesseramenti non effettuati; c) la partecipazione ad un Corso di Formazione relativo alla qualifica posseduta nel momento della cancellazione.

Art. 16 – Clausola transitoria

16.1 I Tecnici Sportivi Federali del vecchio ordinamento saranno così inquadrati:

<u>Tecnico Sportivo di Base</u>	<u>Tecnico Sportivo di 1° livello</u>
<u>Tecnico Sportivo di 1° Livello</u>	<u>Tecnico Sportivo di 2° livello</u>
<u>Tecnico Sportivo di 2° Livello</u>	<u>Tecnico Sportivo di 3° livello</u>
<u>Tecnico Sportivo di Alto Livello (3° livello CONI)</u>	<u>Tecnico Sportivo di 3° livello</u>
<u>Tecnico Sportivo di Alto Livello (4° livello CONI)</u>	<u>Tecnico Sportivo di 4° livello</u>